

N. 2091

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI,
CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI,
PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1997

Modifiche ed integrazioni alla legge 29 dicembre 1993, n. 580,
in tema di organizzazioni non lucrative di utilità sociale

ONOREVOLI SENATORI. - La legge finanziaria 1997, all'articolo 3 (commi 186-193) ha previsto la delega al Governo per riordinare il settore *non profit* entro nove mesi, cioè entro il mese di settembre del 1997.

Si tratta di un'occasione storica per il settore, in quanto la portata della delega è ampia e si dovrà cogliere questa occasione per rendere più solide le basi dello sviluppo in atto nel terzo settore.

È necessario dare garanzie di certezza nell'applicazione della legislazione fiscale, semplificare le norme e gli adempimenti, favorire il finanziamento degli enti e ampliare la possibilità di sostentamento degli enti stessi con contributi deducibili, necessari per favorire le raccolte di fondi.

Al contempo, bisognerà costruire una legislazione seria, semplice e severa che consenta lo sviluppo di nuove attività, il rafforzamento di quelle esistenti e di conseguenza anche l'atteso incremento di occupazione giovanile e non.

Il settore *non profit* dovrà quindi aprirsi ai terzi, documentando, con bilanci e rendiconti «moralì», i propri scopi, l'attività svolta, i programmi di azione futura, per ottenere contributi dai donatori nonché benefici fiscali.

Sarà indispensabile che gli enti *non profit* si dotino di un sistema di rendicontazione che consenta di dimostrare a tutti (donatori, fisco o enti tutori, eccetera) ciò che si è fatto e ciò che si intende fare.

Si può fin d'ora ipotizzare l'obbligo di bilanci, rendiconti e di controlli esterni con graduazione diversa in relazione alla dimensione degli enti *non profit*.

Si può affermare che si apre una fase costituente per il settore e, sebbene occorra intervenire anche sul piano civilistico definendo meglio i soggetti giuridici tipici (associazioni e fondazioni), la regolamentazione fiscale è importante per definire in modo chiaro il quadro di riferimento degli operatori del mondo *non profit*.

Nella consapevolezza di questa futura ed attesa regolamentazione, il presente disegno di legge vuole però dare impulso e contribuire ad un altro e non meno importante aspetto del mondo del *non profit*, ossia quello della piena rappresentatività nel mondo delle istituzioni della *Business community*.

L'ampliamento del tavolo di rappresentanza, previsto nella legge 29 dicembre 1993, n. 580, di riforma delle camere di commercio, anche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ci sembra quanto mai doveroso.

L'articolato che si propone consta di sei articoli.

Si è preferito inserire le nuove disposizioni nella legislazione già esistente utilizzando la tecnica della «novellazione» in quanto tale tecnica, se da un lato rende meno agevole una lettura immediata dello schema normativo, consente, dall'altro, di evitare una eccessiva frammentazione delle disposizioni in testi legislativi differenti.

Il disegno di legge, apportando poche, ma sostanziali modifiche alla citata legge n. 580 del 1993, potrà, tra l'altro, favorire contratti di programma e di formazione anche per il settore del *non profit*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, al comma 1, dopo le parole «sistema delle imprese» sono inserite le seguenti: «, delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale.».

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «interessi generali dell'impresa» sono inserite le seguenti: «, delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale»;

b) al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «sistema delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «anche senza scopo di lucro»;

c) al comma 3, dopo le parole: «sistema delle imprese» sono inserite le seguenti: «, delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale.»;

d) al comma 4, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese, ricomprese quelle senza scopo di lucro, e tra esse ed i consumatori ed utenti»;

e) al comma 4, lettera *b)*, dopo la parola «impresa,» sono inserite le seguenti: «organizzazioni non lucrative e di utilità sociale.».

Art. 3.

1. All'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis.* - Le organizzazioni non lucrative e di utilità sociale sono annotate in una ap-

posita sezione speciale del registro delle imprese»;

b) al comma 8, lettera *d)*, dopo le parole: «a carico delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale»;

c) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. - Per le organizzazioni non lucrative e di utilità sociale iscritte nella sezione speciale del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b)*, non è dovuto».

Art. 4.

1. All'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese e delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

a) sino a 80.000 imprese e organizzazioni non lucrative e di utilità sociale: 20 consiglieri;

b) da 80.001 a 120.000 imprese e organizzazioni non lucrative e di utilità sociale: 25 consiglieri;

c) oltre 120.000 imprese e organizzazioni non lucrative e di utilità sociale: 30 consiglieri».

2. All'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 2, è soppresso l'ultimo periodo.

3. All'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 6, le parole: «e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti» sono soppresse.

Art. 5.

1. All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: «titolari di imprese» sono aggiunte le

seguenti: «, presidenti o legali rappresentanti delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale».

Art. 6.

1. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono fissate le norme di attuazione.

